

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025 E MODIFICA
P.T.F.P. 2022/2024 ANNO 2022.

Nr. Progr. **145**
Data **15/12/2022**
Seduta NR. **43**
Titolo **3**
Classe **2**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILAVENTIDUE* questo giorno *QUINDICI* del mese di *DICEMBRE* alle ore *12:00* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	N
MARCHESINI GIULIA	ASSESSORE	S
MARCHESINI FRANCESCA	ASSESSORE	S
BELLETTI IRIS	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 3</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assenti giustificati i signori:

VERONESI GIAMPIERO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CRISCI GIUSEPPINA.

La Sig.ra MARCHESINI GIULIA in qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025 E MODIFICA P.T.F.P. 2022/2024 ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall'art. 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che dispone: *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale [PTFP], in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.”* aggiungendo all'ultimo periodo dello stesso comma che *“Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.”*;

Visto l'art. 6 *ter* del citato D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dal citato art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede l'emanazione di *decreti, di natura non regolamentare, adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in cui siano definite le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi del citato articolo 6, comma 2.* Aggiungendo, al comma 5, che *le amministrazioni pubbliche comunicano, entro trenta giorni dalla loro adozione, utilizzando il sistema SICO, i PTFP e i relativi aggiornamenti annuali, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;*

Dato atto che in data 08 maggio 2018, ai sensi del citato art. 6 *ter* sono state emanate, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA”*, che sono state registrate dalla Corte dei conti -*Reg.ne - Prev. n. 1477 del 9 luglio 2018* – con la nota avviso n. 0026010 del 9 luglio 2018;

Considerato che il complesso sistema innovativo delineato dal legislatore trovi una coerenza, formale e sostanziale, in tutta l'attività programmatoria dell'Ente di cui il PTFP è parte e in essa è incardinato - avvertendone le interdipendenze e i vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale - al fine di orientare la performance organizzativa a obiettivi di efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati alla comunità;

Richiamato il concetto di fabbisogno quale diretto rinvio all'analisi e rappresentazione delle esigenze sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo riferito ai profili e alle competenze professionali meglio rispondenti ai bisogni dell'Ente;

Atteso che il citato art. 6 del Testo Unico del Pubblico Impiego (TUPI), superando la tradizionale determinazione del fabbisogno delle amministrazioni ancorata alla dotazione organica, introduce il piano del fabbisogno effettivo del personale coerente con l'organizzazione degli uffici e dei servizi e, in questo senso, la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere superata con il PTFP;

Dato atto che nell'ambito di tale indicatore di spesa potenziale massima l'Amministrazione deve indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Richiamato l'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione;

Visto il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno del 17 marzo 2020 con cui:

- si è disposta l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020 e fissate le definizioni di entrate correnti e di spesa di personale;
- si sono individuati, con la Tabella 1, i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, specificando che i Comuni che si collocano al di sotto di tale valore soglia, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato dalla detta Tabella 1;
- si è previsto, dal 2020 al 2024, un quinquennio di progressiva gradualità di incremento della spesa di personale registrata nel 2018, secondo le percentuali indicate nella Tabella 2, per i Comuni che si collocano sotto il valore soglia indicato nella Tabella 1. Si aggiunge che nello stesso arco temporale 2020-2024, i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue (*turn over*) dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1;
- si è introdotta la Tabella 3 recante i valori soglia "superiori", per fascia demografica, disponendo che i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulti superiore a tale valore soglia debbono adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. I Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 dell'art. 6 non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo Rendiconto della gestione approvato;
- si è disposto che la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dall'applicazione del D.M. 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di contenimento della spesa previsto dall'art. 1, commi 557 quater e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Preso atto della Circolare esplicativa n. 1374 del 08.06.2020, emanata dal Ministro per Pubblica Amministrazione dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro dell'Interno, con la quale:

- sono stati specificati gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione;
- sono state individuate le tre fattispecie che possono ricorrere nell'applicazione della nuova normativa, ossia Comuni che, per ciascuna classe demografica, si collocano al di sotto del valore soglia più basso (Tabella 1) ovvero al di sopra del valore soglia più alto (Tabella 3) ovvero tra i due valori soglia;
- sono stati chiariti gli effetti della nuova disciplina sulla mobilità tra Enti;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 20 del 18.06.2020 con cui sono stati approvati i seguenti criteri, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019, in materia di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni aderenti all'Unione:

- a) gli impegni di competenza riguardanti la spesa del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999;
- b) le entrate correnti da considerare sono quelle riportate negli aggregati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti;
- c) il FCDE stanziato nel Bilancio di Previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media, è quello stanziato nel Bilancio di Previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso;
- d) nel caso di Comuni che abbiano optato per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 e abbiano in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia;
- e) la spesa di personale dell'Unione deve essere sommata alla spesa di personale di ciascun Comune in misura proporzionale al numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno relativo all'ultimo Rendiconto approvato dall'Unione;
- f) al fine di evitare duplicazioni di importi delle entrate, le entrate correnti dei Comuni devono essere depurate dalle entrate eventualmente trasferite dall'Unione e registrate nei propri Rendiconti di gestione approvati;
- g) la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre Rendiconti approvati dall'Unione, al netto dei trasferimenti ricevuti dai Comuni aderenti, devono sommarsi alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre Rendiconti approvati da ciascun Comune in misura proporzionale al numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno relativo all'ultimo Rendiconto approvato dall'Unione;

h) il FCDE stanziato nel Bilancio di Previsione relativo all'ultima annualità considerata, eventualmente assestato, dell'Unione deve sommarsi al FCDE stanziato nel Bilancio di Previsione relativo all'ultima annualità considerata, eventualmente assestato, di ciascun Comune in misura proporzionale al numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno relativo all'ultimo Rendiconto approvato dall'Unione;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione n. 270 del 13.10.2022 con cui si è proceduto, stanti i presupposti normativi fin qui citati, ad effettuare una ricognizione della capacità assunzionale dei Comuni aderenti all'Unione Terred'Acqua e verificato che il Comune di Anzola dell'Emilia, come meglio illustrato all'allegato A3, registra un rapporto spesa di personale sulle entrate correnti pari a 25,99% e una capacità assunzionale potenziale massima pari a € 117.712,56;

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 3 del citato D.M. 17.03.2020 il Comune di Anzola dell'Emilia si colloca nella fascia demografica f) Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4 del citato DM, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27,00%;
- sulla base dei dati ricavati dai Rendiconti della gestione 2018/2019/2020 e dal Bilancio di Previsione Finanziario 2020 (ultima annualità considerata) il Comune di Anzola dell'Emilia come meglio illustrato nell'Allegato C), registra un rapporto spesa di personale sulle entrate correnti pari al 25,99%;

Tenuto conto che in sede di prima applicazione e sino al 2024 gli enti la cui spesa si colloca al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente, per assunzioni a tempo indeterminato la spesa di personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2 dell'art. 5 del DPCM del 17 marzo 2020, e pertanto, allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2020 al 2024 occorre moltiplicare la spesa di personale anno 2018 per le percentuali previste in Tabella 2 del DPCM in base alla fascia demografica;

Rilevato che:

- tale percentuale (25,99%) risulta inferiore alla percentuale massima prevista (27,00% delle spese anno 2021 cui corrisponde un importo di € 117.712,56 e pertanto il Comune di Anzola dell'Emilia si colloca "sotto il valore soglia" come da prospetto allegato C);
- applicando la percentuale di progressività pari al 19% delle spese di personale dell'anno 2018 (€ 3.062.288,57), la quota sarebbe pari ad € 581.834,83, importo superiore a quello corrispondente alla percentuale massima pari ad € 117.712,56;

Ritenuto pertanto di determinare la "capacità assunzionale" del Comune di Anzola dell'Emilia in € 117.712,56, come meglio evidenziato nell'allegato C);

Visto il parere della RGS prot. n. 12454 del 15.01.2021 secondo il quale i resti assunzionali dei cinque anni precedenti il 2020 possono essere utilizzati solo in alternativa alla capacità assunzionale della Tabella 2, se più favorevoli e non in aggiunta;

Rilevato che il PTFP si sviluppa su base triennale, deve essere adottato annualmente e che ogni anno può essere modificato in relazione a diverse esigenze emerse nel frattempo in ambito organizzativo o normativo;

Dato atto che a seguito dell'approvazione del Rendiconto di Gestione 2022 e con riferimento a tutte le assunzioni successive occorrerà ricalcolare la percentuale di incidenza della spesa di personale, riverificare in quale fascia si colloca il Comune ed applicare le specifiche regole e limiti assunzionali;

Rilevato altresì che qualsiasi incremento della spesa di personale, anche non riconducibile all'utilizzo delle predette facoltà assunzionali, (ad esempio spese obbligatorie quali incremento valore assegni nucleo familiare, arretrati contrattuali, ricorso al lavoro flessibile ecc..) potrebbe comportare, se non accompagnato da corrispondenti incrementi di entrata, effetti negativi per gli anni a venire, consistenti nel peggioramento del rapporto spesa personale/entrate correnti e, conseguentemente, nella riduzione a regime dei propri spazi assunzionali;

Ritenuta pertanto la necessità di valutare attentamente le politiche assunzionali in relazione agli equilibri pluriennali di bilancio e tenendo altresì conto della possibile evoluzione, straordinaria o strutturale, delle condizioni del contesto e del bilancio nei prossimi anni;

Vista la delibera Corte dei Conti Lombardia n. 85/2021 che fornisce i seguenti chiarimenti:

- le percentuali individuate dalla Tabella 2 dell'art.5 del D.M. 17 marzo 2020 rappresentano valori incrementali della spesa per il personale, come tali comprensivi dei valori percentuali individuati per le annualità precedenti;
- la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;

Atteso che nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nel triennio 2022/2024 sono comunque consentite eventuali sostituzioni di personale cessato, anche nel corso del medesimo anno;

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 4 del 20.01.2022 avente ad oggetto "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024" mediante la quale è stato aggiornato il Piano Triennale dei Fabbisogni 2022/2024 in ossequio alle disposizioni sopra citate e alle linee guida approvate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

Rilevata la necessità di aggiornare la programmazione come segue:

Anno 2022:

- assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 "Istruttore amministrativo/contabile" cat. C da destinare all'Area Amministrativa e Innovazione - Servizio URP e Demografici;
- assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Agente di Polizia Locale cat. C da assegnare al Servizio di PM, per sostituzione di dipendente prossimo al pensionamento;

Anno 2023:

- trasformazione orario di lavoro da part-time 69% a tempo pieno di una figura di "Collaboratore amministrativo" cat. B3 presso il Servizio di PM;
- assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Agente Direttivo di Polizia Locale cat. D da assegnare al Servizio di PM per sostituzione di dipendente trasferito ad altro Ente per mobilità volontaria;
- modifica profilo professionale di "Esecutore servizi ausiliari" in "Collaboratore amministrativo", presso l'Area Amministrativa e Innovazione;

- assunzione a tempo indeterminato e part-time 50% di una figura di “Esecutore centralinista”, presso l’Area Amministrativa e Innovazione;
- modifica profilo professionale di “Collaboratore amministrativo” cat. B3 in “Istruttore amministrativo/contabile” cat. C dal 01.01.2023 e comunque a seguito di pensionamento di dipendente, presso l’Area Servizi alla Persona – Servizio Istruzione;
- modifica profilo professionale di “Operatore amministrativo” cat. B1 in “Istruttore bibliotecario” cat. C dal 01.04.2023 e comunque a seguito di pensionamento di dipendente, presso l’Area Servizi alla Persona – Servizio Biblioteca;
- assunzione a tempo indeterminato e part-time 30/36 di una figura di “Istruttore bibliotecario”, presso l’Area Servizi alla Persona per sostituzione dipendente dimissionario;
- assunzione a tempo indeterminato e part-time 30/36 di una figura di Istruttore amministrativo/contabile cat. C presso l’Area Tecnica - Edilizia e Urbanistica per Servizio SUAP;
- assunzione a tempo indeterminato e part-time 18/36 di una figura di Istruttore amministrativo/contabile cat. C presso l’Area Tecnica - Edilizia e Urbanistica per servizio SUE;

Dato atto che tale modifica alla programmazione fabbisogno di personale comporta un impiego del proprio spazio occupazionale per un totale di € 116.104,33;

Considerato che ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n.165/2001 come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75: “*Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 4*”;

Ricordati i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei Comuni;

Richiamato l’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, che disciplina i limiti di spesa in materia di assunzioni a tempo determinato, all’utilizzo di personale con convenzioni, alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, alla somministrazione di lavoro nonché al lavoro accessorio di cui all’art 70, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003;

Evidenziato che tali limitazioni non si applicano agli Enti in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, fermo restando comunque, che la spesa complessiva non può essere superiore a quella sostenuta, per le stesse finalità, nell’anno 2009 (pare, per questo Comune ad € 148.250,46 come da allegato D);

Ritenuto pertanto, in caso di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale di consentire assunzioni a tempo determinato compatibilmente con il limite di cui sopra e con gli equilibri pluriennali di bilancio;

Richiamata la Legge 19 giugno 2019, n. 56, rubricata con il titolo “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” con cui si è provveduto a introdurre elementi importanti di innovazione in merito alle misure e al procedimento di reclutamento del personale nella PA, in particolare si richiama l’art. 3:

- comma 8 che dispone “Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.”;
- comma 9, lettera b), numero 2), che apporta modifiche al comma 4 dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 sostituendo le parole «decorsi due mesi» con le seguenti «decorsi quarantacinque giorni»;

Viste, dunque, la proposte avanzate dai Responsabili apicali, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2023/2025 e di integrazione al Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2022/2024, acquisite al P.G. Unione Terred’Acqua n. 0008004 del 15.11.2022 e n. 0008714 del 09.12.2022 pervenuta, quest’ultima, in data 01.12.2022 riepilogate nell’allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto conformemente a quanto fin qui esposto, e ritenuto necessario procedere alla sua adozione;

Rilevato, dunque, che in tale contesto, debbano essere richiamati i documenti di programmazione economico finanziari e organizzativi dell’Ente, nonché la documentazione relativa al rispetto di limiti in materia di personale, e in particolare:

- il Piano Triennale delle Azioni Positive 2023/2025, ex art. 48 D.Lgs. n. 198/2006, allegato al PIAO approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 24.11.2022;
- il rispetto, ai sensi della Legge n. 296/2006, art. 1, comma 557 e seguenti, del vincolo della riduzione tendenziale della spesa per il personale;
- le note acquisite al protocollo generale dell’Unione Terred’Acqua attestanti l’inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale (prot. nn. 7605/2022, 8785/2022, 8819/2022, 8845/2022, 8890/2022, 8901/2022);
- l’Ente non versa nelle situazioni strutturali deficitarie secondo le indicazioni dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. n. 66/2014);
- l’Ente ha rispettato i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2022, ed ha approvato il Conto Consuntivo 2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.04.2022 nonché ha trasmesso i dati relativi a tali atti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (articolo 13 della Legge n. 196/2009; D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160);
- l’Ente ha approvato, in ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 150/2009, il Piano della Performance 2022-2024 con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 16.06.2022;

Visti gli allegati alla presente deliberazione per costiturne parte integrante e sostanziale:

- l’allegato A) PTFP;

- l'allegato B) alla presente deliberazione che attesta la spesa del personale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 ricalcolata con i criteri individuati dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006, dal comma 7, dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, dalle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 marzo 2008 n. 34748, e 28 febbraio 2008 n. 8, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 3 del 21.01.2010, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 14 del 28.12.2011;
- l'allegato C) attestante la capacità assunzionale dell'Ente, elaborata in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, del D.M. 17 marzo 2020, della Circolare Ministeriale n. 1374 del 08.06.2020 nonché della deliberazione della Giunta dell'Unione Terred'Acqua n. 20 del 18.06.2020;
- l'allegato D) che evidenzia il calcolo del limite per assunzioni a tempo determinato previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010;

Dato atto che del presente PTFP è stata data, a mezzo mail, preventiva informazione sindacale, con comunicazione del 12 dicembre 2022 (comma 5, art. 4 - CCNL 16.11.2022);

Visto il parere n. 30 del 14.12.2022 espresso dal Revisore dei Conti e acquisito al protocollo generale dell'Ente con il prot. n. 8923 del 15.12.2022;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- il Regolamento sulle assunzioni;
- la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione dell'Unione Terred'Acqua in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) Di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023/2025 e di modifica del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024, come meglio dettagliato nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale risultando coerente con gli atti e i documenti di più complessiva programmazione dell'Ente, che integralmente sostituisce la precedente programmazione, per quanto non già provveduto e qui viene sinteticamente riassunto per categorie e profili, procedura di reclutamento, motivazione e spazio occupazionale:

ANNO 2022
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

AREA AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE

N. unità da reclut.	Cat. giur.	Profilo	Procedura	Motivazione	Capacità assunzionale
1	C	Istruttore amministrativo/contabile	Concorso pubblico/scorrimento graduatoria/mobilità	Nuova necessità per gestione servizi cimiteriali	€ 34.300,00

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

1	C	Agente Polizia Locale	Concorso pubblico/scorrimento graduatoria/ mobilità	Sostituzione dipendente	€ 0,00
---	---	-----------------------	---	-------------------------	--------

ANNO 2023
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N. unità da reclut.	Cat. giur.	Profilo	Procedura	Motivazione	Capacità assunzionale
1	B3	Collaboratore tecnico	Trasformazione orario di lavoro da part/time 69% a tempo pieno	Nuova necessità	€ 9.021,00
1	D	Istruttore Direttivo PM	Concorso pubblico/scorrimento graduatoria/ mobilità	Sostituzione dipendente	€ 0,00

AREA AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE

N. unità da reclut.	Cat. giur.	Profilo	Procedura	Motivazione	Capacità assunzionale
1	B3	Collaboratore amministrativo	Progressione verticale	Modifica profilo professionale da "esecutore servizi ausiliari" cat. B1	€ 1.400,00
1	B1	Esecutore centralinista part-time 50%	Collocamento/scorrimento graduatoria/ mobilità	Bisogno emergente dalla necessità di potenziamento del servizio	€ 13.850,00

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. unità da reclut.	Cat. giur.	Profilo	Procedura	Motivazione	Capacità assunzionale
1	C	Istruttore amministrativo/contabile	Concorso pubblico/scorrimento graduatoria/ mobilità	Modifica profilo professionale da "Collaboratore amministrativo" cat. B3 dopo pensionamento dipendente	€ 5.200,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 145 DEL 15/12/2022

1	C	Istruttore amministrativo/contabile	Concorso pubblico/ scorrimento graduatoria/ mobilità	Modifica profilo professionale da "Operatore amministrativo" cat. B1 dopo pensionamento dipendente	€ 6.600,00
1	C	Istruttore amministrativo/contabile part-time 30/36	Concorso pubblico/ scorrimento graduatoria/ mobilità	Sostituzione dipendente dimissionario	€ 0,00

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

N. unità da reclut.	Cat. giur.	Profilo	Procedura	Motivazione	Capacità assunzionale
1	C	Istruttore amministrativo/contabile Part-time 30/36	Concorso pubblico/ scorrimento graduatoria/ mobilità	Nuove necessità per potenziamento servizi SUAP	€ 28.583,33
1	C	Istruttore amministrativo/contabile Part-time 18/36	Concorso pubblico/ scorrimento graduatoria/ mobilità	Nuove necessità per potenziamento servizi SUAP	€ 17.150,00

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE IMPIEGATA PER REALIZZARE IL PIANO OCCUPAZIONALE	€ 116.104,33
--	---------------------

ANNI 2024 E 2025
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

NESSUNA ASSUNZIONE

2) Di dare atto:

- che è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2023/2025, ex art. 48 D.Lgs. n.198/2006, allegato al PIAO approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 24.11.2022;
- che è stato rispettato, ai sensi della Legge n. 296/2006, art. 1, comma 557 e seguenti, del vincolo della riduzione tendenziale della spesa per il personale;
- che sono state acquisite al protocollo generale dell'Unione Terred'Acqua le note attestanti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale (prot. nn. 7605/2022, 8785/2022, 8819/2022, 8845/2022, 8890/2022, 8901/2022);
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturali deficitarie secondo le indicazioni dell'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che l'Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. n. 66/2014);

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 145 DEL 15/12/2022

- che l'Ente ha rispettato i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2022, ed ha approvato il Conto Consuntivo 2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.04.2022 nonché ha trasmesso i dati relativi a tali atti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (articolo 13 della Legge n. 196/2009; D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160);
 - l'Ente ha approvato, in ottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, il Piano della Performance 2022-2024 con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 16.06.2022;
- 3) Di dare, altresì, atto che:
- l'allegato B) alla presente deliberazione attesta la spesa del personale, di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 ricalcolata con i criteri individuati dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006, dal comma 7, dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, dalle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 marzo 2008 n. 34748, e 28 febbraio 2008 n. 8, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 3 del 21.01.2010, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 14 del 28.12.2011;
 - l'allegato C) attesta la capacità assunzionale dell'Ente, elaborata in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, del D.M. 17 marzo 2020, della Circolare Ministeriale n. 1374 del 08.06.2020 nonché della deliberazione della Giunta dell'Unione Terre d'Acqua n. 20 del 18.06.2020;
 - l'allegato D) evidenzia il calcolo del limite per assunzioni a tempo determinato previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010;
- 4) Di autorizzare il Servizio Personale, su richiesta formale dell'organo di vertice dell'Ente a ripristinare le condizioni quali-quantitative dell'organico precedente a cessazioni intervenute e non programmate nella presente deliberazione. Le modalità di reclutamento, in tale circostanza, saranno individuate in modo da realizzare il rispetto dei vincoli in materia di assunzione di personale e a garanzia del principio di economicità procedurale. Sarà cura del Servizio Personale e Organizzazione verificare preventivamente la permanenza delle condizioni relative alla capacità assunzionale dell'Ente. Sono, inoltre, fatte salve le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 atte fronteggiare i bisogni emergenti e temporanei dell'Ente ovvero l'istituto del comando temporaneo di personale di altre amministrazioni;
- 5) Di dare atto che con la presente deliberazione si modifica la sottosezione 3. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del PIAO approvata con propria deliberazione n. 128 del 24.11.2022;
- 6) Di dare mandato al Direttore dell'Area Amministrativa e Innovazione di provvedere alla trasmissione della presente modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- 7) Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS/RSU informate preventivamente del contenuto del presente provvedimento;

- 8) Di pubblicare il presente Piano Triennale dei Fabbisogni in “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 9) Di assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso la comunicazione del PTFP al SICO rendendo tale comunicazione visibile in area pubblica;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, al fine di poter realizzare il Piano nei termini ivi indicati.

All. A: PTFP

All. B: riduzione spesa personale (co. 557)

All. C: capacità assunzionale

All. D: limiti personale tempo determinati

All. E: piano pensionamenti

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **145** del **15/12/2022**

SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025 E MODIFICA P.T.F.P. 2022/2024 ANNO 2022.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE</p> <p>Data 15/12/2022</p> <p>ARTIOLI CINZIA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO</p> <p>Data 15/12/2022</p> <p>RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 145 DEL 15/12/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
MARCHESINI GIULIA

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISCI GIUSEPPINA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 19/12/2022